



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633

**OGGETTO:** Audizione presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati in ordine alla riforma della rappresentanza militare.

Onorevoli,

i delegati della rappresentanza militare della Guardia di Finanza, al termine dell'Assise plenaria di Cocer, Coir e Cobar, tenutasi a L'Aquila dal 22 al 23 gennaio 2008, hanno approvato, all'unanimità un documento intitolato "Per una moderna rappresentanza", nel quale dopo aver chiarito che la Guardia di Finanza, in forza delle riforme approvate dal Legislatore fra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo secolo è, in via primaria, una forza di polizia specializzata a cui sono affidati delicati compiti per la salvaguardia della legalità economico finanziaria e di concorso nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha **richiesto** di potersi dotare di uno strumento rappresentativo degli interessi del personale:

- esterno e autonomo dall'Amministrazione;
- giuridicamente in grado di contrattare, sia al primo sia al secondo livello;
- capace di tutelare concretamente, sia sul piano collettivo sia su quello individuale, il personale.

La linea è stata ribadita, all'unanimità, nel corso della successiva Assise plenaria tenutasi a Castelporziano dal 25 a 26 ottobre 2011. In questo documento si chiedeva anche di voler conformare la legislazione nazionale alle migliori pratiche esistenti in Europa.

Tali posizioni, frutto di un confronto democratico, che ha visto il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza di tutti i livelli e di tutte le categorie, sono state più volte rappresentate nelle sedi parlamentari nelle quali, per lungo tempo, si è discusso - senza pervenire fino ad oggi a concreti risultati - della riforma della rappresentanza militare.

Considerata la mancanza di riscontri positivi, i componenti degli organismi della rappresentanza militare della Guardia di Finanza, unitamente a molti altri colleghi, hanno

presentato, in data 12 febbraio 2014, un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per vedere tutelate le posizioni espresse nei richiamati documenti.

Tale Organismo, cui è rimessa la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei, ha, oramai da tempo, sviluppato una consolidata giurisprudenza in forza della quale è chiaro che il diritto sindacale non può essere negato in assoluto a nessun cittadino, anche se svolge funzioni delicate come quelle militari o di polizia.

Sono chiare al riguardo le numerose sentenze emanate nel tempo, fino ad arrivare alle recenti *Matelly c. Francia* e *Adefromil c. Francia*, sulle quali la Commissione ha già avuto modo di soffermarsi nel corso dei suoi lavori.

Peraltro, segnaliamo che, in coerenza con la giurisprudenza richiamata, si colloca anche la recentissima sentenza CEDU 135, emanata il 21 aprile u.s.

Le sentenze della Corte si muovono, come noto, sulla scorta dell'articolo 12 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la cui valenza giuridica è oggi quella propria dei trattati europei in forza del disposto dell'articolo 6 del Trattato di Lisbona.

La Commissione ha svolto audizioni di esperti per capire la cogenza delle citate sentenze. Le risposte che ha ottenuto vanno nella direzione della cogenza, ma non è questo il problema!

Oggi il problema è recepire nel nostro ordinamento, finalmente, i principi di diritto indicati da ultimo nelle sentenze, ma da tempo oramai lontano espresse dalle risoluzioni 903/1988 e 1572/2002 del Consiglio d'Europa e in quella del 12 aprile 1984 del Parlamento Europeo.

In altri termini, a nessun cittadino europeo può essere vietato, a priori, di poter godere di un diritto sindacale, tale diritto può essere affievolito solo per contemperare la tutela di altri diritti rilevanti, peraltro entro limiti ben precisi fissati dall'articolo 52 della Carta Europea, il quale prevede che:

*“Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.”*

Alla luce di tale disposto è chiaro che non è possibile imporre una negazione del diritto, *tout court*, come oggi avviene in forza della legge 382/1978, assorbita nel Codice dell'Ordinamento Militare. Solo l'esercizio del diritto può essere affievolito, rispettando comunque il contenuto essenziale del diritto stesso. Inoltre le limitazioni sottostanno al

principio di proporzionalità, in forza del quale, esse devono avere il requisito della necessità e dell'effettività in vista della tutela di un interesse generale o della protezione di un diritto o una libertà altrui.

Questo il quadro giuridico di riferimento.

Sul piano organizzativo, alla luce delle riforme operate con il decreto legislativo 68/2001, la Guardia di Finanza è oggi una Forza di Polizia con competenza generale in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. I suoi compiti, nel campo della difesa, sono oggi residuali ed eventuali (art. 7 - D.lgs. 68/2001). Il Comandante Generale definisce con il Capo di Stato Maggiore della Difesa le modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare. Successivamente vengono definiti gli assetti, anche navali ed aerei, che all'occorrenza, devono essere messi a disposizione delle Forze Armate. Le risorse economiche per il funzionamento del Corpo derivano dalle missioni e programmi del bilancio pubblico previsti per la tutela degli Interessi economici e finanziari, nonché per la Sicurezza pubblica. Nessuna risorsa proviene dalla missione Difesa.

Nei fatti, pertanto, la Guardia di Finanza svolge ordinariamente funzioni di polizia, peraltro con connotazioni specialistiche dal punto di vista giuridico ed economico finanziario, quindi ha una missione distinta e chiaramente diversa da quella della Forze Armate, le quali hanno esigenze di operatività che assumono, pertanto, significati profondamente diversi da quelli che connotano il Corpo.

In definitiva, riteniamo che la domanda alla quale oggi il Parlamento è chiamato a rispondere, alla luce delle premesse di diritto e di fatto citate, per quel che ci riguarda, non sia se le sentenze debbano essere ritenute cogenti, bensì:

“la negazione della richiesta espressa dai finanziari di poter disporre di uno strumento rappresentativo autonomo, capace di contrattare, al primo e al secondo livello, le condizioni di lavoro e di tutelare, sia sul piano collettivo sia su quello individuale il personale, è necessaria a tutelare effettivamente l'interesse generale e la libertà di altri cittadini?”

In definitiva, poter godere delle libertà sindacali previste dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in assenza di un divieto Costituzionale in tal senso:

- disporre di associazioni professionali;
- contrattare, in una cornice di diritto, il contratto nazionale di lavoro e, in via integrativa, la migliore destinazione delle ulteriori risorse disponibili al fine di assicurare la più efficiente, nella prospettiva del servizio prestato alla collettività, loro allocazione;

- poter adire procedure di raffreddamento dei conflitti in sede amministrativa o il giudice laddove si riscontrino violazioni nell'applicazione dei contratti sottoscritti,

limita, o forse, paradossalmente, migliora la fruizione dei diritti e delle libertà da parte degli altri cittadini?

Questa è la domanda che vi pongono i rappresentanti di un personale in gran parte composto da laureati in materie giuridiche ed economiche. Cittadini orgogliosi di svolgere la loro funzione di operatori del diritto, che quotidianamente affrontano questioni complesse assieme ad altri pubblici dipendenti appartenenti alle magistrature, alle autorità indipendenti, alla Pubblica Amministrazione. Professionisti che vedono apprezzata la loro competenza giuridica, ma che si sentono profondamente frustrati dal non poter, al di là di ogni ragionevolezza, tutelare adeguatamente i propri diritti.

In conclusione, la questione, dal punto di vista tecnico, oramai, va posta sul piano giuridico e non delle opinioni, dal punto di vista politico, sul livello di civiltà, di integrazione europea, e di capacità di modernizzare il Paese.

Roma, 29 aprile 2015

**IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA**